REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/74 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1974

che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto, per il 1974, dal regolamento (CEE) n. 3591/73, per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3591/73 (1), il Consiglio ha aperto, per il 1974, e ripartito tra gli Stati membri un contingente tariffario comunitario del volume totale di 10 250 tonnellate per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune ;

considerando che i dati economici disponibili relativi al consumo e alla produzione di magnesio greggio non consentono ancora di stabilire, in maniera esauriente, il bilancio comunitario del fabbisogno di importazione in provenienza da paesi terzi ; che sembra comunque che alcuni Stati membri abbiano una rilevante necessità di magnesio cui la produzione comunitaria non può far fronte ; che è pertanto opportuno aumentare il contingente in questione, nella misura di un volume adeguato che potrebbe aggirarsi sulle 6 750 tonnellate ; che la fissazione del volume supplementare a questo livello non esclude un nuovo adeguamento durante il periodo di contingentamento ; che tenuto conto, inoltre, delle attuali necessità del Regno Unito per quanto riguarda il magnesio greggio, non in lega con un tenore in magnesio puro pari o superiore al 99,95 %, non prodotto dalla Comunità e tenuto conto delle disponibilità esistenti nella Comunità e delle possibilità di aumento della produzione delle industrie comunitarie principalmente imperniate sul magnesio greggio non in lega, come pure delle possibilità di importazione in esenzione da dazio, a norma di taluni accordi conclusi dalla Comunità con taluni paesi dell'EFTA non candidati all'adesione, è lecito ritenere che le necessità d'importazione di magnesio greggio, a breve termine, potrebbero raggiungere, nel quadro dell'aumento previsto, un volume di 1 500 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso il 99,95 % o più di magnesio puro (magnesio extra puro), di 1 000 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità pari o superiore al 99,8 % e inferiore al 99,95 % di magnesio puro (magnesio greggio non in lega), e di 4 250 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso in quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro (magnesio greggio in lega) ;

considerando che, per quanto attiene alla ripartizione dei volumi contingentali tra gli Stati membri, occorre applicare il criterio previsto nel regolamento (CEE) n. 3591/73 per il magnesio greggio in lega ; che, per quanto riguarda il magnesio greggio non in lega, occorre attenersi proporzionalmente al fabbisogno supplementare di importazione ; che, in mancanza di dati statistici relativi alle importazioni da paesi terzi, per il volume di magnesio greggio extra puro occorre prevedere una ripartizione in funzione in particolare delle necessità specifiche delle industrie di trasformazione di ciascuno degli Stati membri ; che, sulla base degli elementi d'informazione di cui attualmente si dispone, sembra che l'industria britannica sia quasi l'unica industria che utilizzi tale qualità speciale di magnesio ; che conviene di conseguenza, attribuire al Regno Unito una aliquota preponderante del volume contingentale in questione, e agli altri Stati membri aliquote più modeste salvaguardando, con la costituzione di una adeguata riserva, il carattere comunitario di detto contingente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3591/73 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune, è portato da 10 250 a 17 000 tonnellate.

Questo aumento di 6 750 tonnellate è ripartito in ragione di :

a) 1 500 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso il 99,95 % o più di magnesio puro (magnesio extra puro), destinato all'industria nucleare sotto controllo doganale o amministrativo equivalente ;

b) 1 000 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità pari o superiore al 99,8 % e inferiore al 99,95 % di magnesio puro (magnesio greggio non in lega) ;

c) 4 250 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro (magnesio greggio in lega).

Articolo 2

1. Una prima parte di ciascuna delle quantità di cui all'articolo 1, che ammonta a 1 200 tonnellate per il

(1) GU n. L 365 del 31. 12. 1973, pag. 39.

magnesio extra puro, 830 tonnellate per il magnesio greggio non in lega e 3 111 tonnellate per il magnesio greggio in lega, è suddivisa come segue tra gli Stati membri :

a) magnesio greggio extra puro :

Benelux :	3	tonnellate,
Danimarca :	1	tonnellata,
Germania :	1	tonnellata,
Francia :	1	tonnellata,
Irlanda :	1	tonnellata,
Italia :	1	tonnellata,
Regno Unito :	1 192	tonnellate ;

b) magnesio greggio non in lega :

Benelux :	152,7	tonnellate,
Germania :	478,5	tonnellate,
Francia :	98,6	tonnellate,
Italia :	6,2	tonnellate,
Regno Unito :	94,0	tonnellate ;

c) magnesio greggio in lega :

Benelux :	150	tonnellate,
Danimarca :	1	tonnellata,
Germania :	2 904	tonnellate,
Francia :	1	tonnellata,
Irlanda :	1	tonnellata,
Italia :	39	tonnellate,
Regno Unito :	15	tonnellate.

2. La seconda parte, corrispondente rispettivamente a 300 tonnellate, 170 tonnellate e 1 139 tonnellate, costituisce la riserva.

Le quantità della riserva inerenti alle due ultime qualità di magnesio greggio e previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3591/73 sono rispettivamente aumentate :

a) da 150 a 320 tonnellate per il magnesio greggio non in lega

b) da 1 000 a 2 139 tonnellate per il magnesio greggio in lega.

Articolo 3

Se ulteriori necessità si manifesteranno in Danimarca ed Irlanda per quanto riguarda il magnesio greggio non in lega, questi Stati preleveranno un'adeguata aliquota sulla riserva corrispondente sempreché la consistenza di quest'ultima lo permetta.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. DESTREMAU